



**Tribunale Ordinario di Agrigento  
Sezione Fallimentare**

n°2 /2020 A.C.C.

**decreto di omologa del piano del consumatore  
ex art. 12 bis l. n. 3/2012**

Il Giudice delegato alla procedura indicata in epigrafe, avente ad oggetto il PIANO DEL CONSUMATORE, proposto dai debitori, \_\_\_\_\_, con l'avv. Rosaria Puccio - professionista con funzioni di OCC dott.ssa Cristina Zicari;

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 29 settembre 2020,

esaminati gli atti;

letta l'istanza di omologa del piano del consumatore depositata il 7.1.2020 da \_\_\_\_\_, rappresentati e difesi dall'avv. Rosaria Puccio;

rilevato che è stata depositata la documentazione di cui all'art. 9, co. 2, l. n. 3/2012, nonché la relazione predisposta dal professionista con funzioni di occ, dott.ssa Cristina Zicari, che ha attestato la fattibilità del piano nonché la completezza e veridicità dei dati ivi contenuti, confermando la sussistenza della condizione di sovraindebitamento, indicando la le cause dello stesso, la diligenza impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni e le ragioni di incapacità ad adempierle esprimendo un giudizio positivo, quanto a completezza ed attendibilità, della documentazione depositata a corredo, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

rilevata la sussistenza dei presupposti di ammissibilità di cui all'art. 7, co. 2, l. n. 3/2012;

rilevato che il giudice già assegnatario del fascicolo, dopo aver richiesto talune integrazioni documentali, tempestivamente fornite dagli istanti, con provvedimento del 25.2.2020, evidenziando che la proposta appariva integrare i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 l n. 3/2012 e constatata l'insussistenza di atti in frode ai creditori, ha fissato l'udienza ai sensi dell'art. 12 bis della legge sopra citata – poi differita a causa dell'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del covid 19 –, disponendo la comunicazione dell'udienza a tutti i creditori presso la residenza o la sede legale, tramite posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, a cura del professionista;



osservato che il professionista in udienza ha dato atto di aver effettuato le comunicazioni (cfr. documentazione in atti) rappresentando che sono pervenute osservazioni critiche dal creditore privilegiato Prisma SPV s.r.l.;

rilevato che il Giudice, sentite le parti, ha assunto il procedimento in riserva per la decisione;

\*\*\*\*\*

considerato che, dal piano e dalla relazione particolareggiata, emerge la seguente esposizione debitoria: Unicredit (oggi Prisma SPV s.r.l.): € 103.377,00 a titolo di mutui ipotecari contratti rispettivamente il 26.5.2005 e il 7.12.2007; Compass Banca spa: finanziamento chirografario tramite carta di credito € 1.443,00; Findomestic: prestito chirografario di € 5.806,00; Riscossione Sicilia spa: € 4.218,00 per tributi e multe;

considerato che, avuto riguardo all'attivo disponibile, gli istanti risultano proprietari, in regime di comunione legale dei beni, di un appartamento per civile abitazione sito in Licata, meglio descritto in atti, oggetto della procedura esecutiva R G n. 221/2018 pendente presso il Tribunale di Agrigento, nonché della quota del 5,5 % su tre fabbricati siti nel medesimo Comune, oltre che di due autovetture, immatricolate rispettivamente nel 2005 e nel 2007;

rilevato che alle quote immobiliari del 5% e ai beni mobili registrati il professionista non ha attribuito alcun valore di mercato;

considerato, peraltro, che stante l'incapienza del patrimonio mobiliare dei debitori (che dispongono attualmente di entrate per € 615,00 derivanti da reddito) il piano contempla l'apporto della cd finanza esterna, mediante versamento di € 200,00 mensili da parte di

rilevato che il piano elaborato prevede la corresponsione, a fronte di un debito complessivo di € 114.192,00 (cui va aggiunto il compenso per il professionista con funzioni di OCC, pari ad € 5.096,00), dell'importo di € 49.338,00 di cui € 46.520,00 in favore del al creditore ipotecario (soddisfatto dunque nella percentuale del 45%), e le restanti somme in favore degli altri creditori (soddisfatti nella percentuale del 25%); tale risultato viene realizzato mediante il pagamento di rate mensili che nel primo anno sono pari ad € 567,8 e sono destinate al compenso del professionista, al pagamento integrale del debito di Riscossione Sicilia s.p.a. (nella percentuale del 25%) e, per la restante parte, al pagamento parziale dell'esposizione (come rimodulata) verso Compass Banca e Findomestic; per gli anni 2021-2024 (anno in cui termineranno i pagamenti verso le predette finanziarie) le rate mensili saranno pari ad € 608,9 e nel periodo 2025-2027 le rate (destinate unicamente al pagamento del creditore ipotecario) saranno pari ad € 583,8;

ritenuto che il piano, come strutturato, garantisce l'equo contemperamento tra gli interessi in gioco ovvero quello dei debitori, che si sostanzia nella fattibilità reale connessa soprattutto al numero di rate previste (oltre alla necessità di preservare il minimo occorrente per garantire alla famiglia un'esistenza dignitosa) e quelli creditori ispirati ad una celere definizione della loro posizione, tenuto conto peraltro che l'eventuale riduzione dell'orizzonte temporale andrebbe ad incidere sul



*quantum* offerto, dovendosi sempre garantire le somme da destinare al fabbisogno mensile familiare;

ritenuto, più in generale, che il piano posto all'attenzione del Giudice soddisfa i requisiti di fattibilità (cfr. Cass. S.U. n. 1521/2013 in materia di concordato fallimentare) e convenienza – anche rispetto all'alternativa liquidatoria –, dovendosi guardare con favore alla previsione della soddisfazione, pur parziale, di tutti i creditori concorsuali, tenuto conto peraltro della natura rateale dei debiti derivanti dai rapporti facenti capo al creditore che ha presentato le osservazioni;

considerato poi, quanto al profilo della meritevolezza, che non è omologabile un piano se il debitore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero abbia determinato l'indebitamento con una condotta colposa; specularmente deve ritenersi "sovraindebitamento incolpevole" il verificarsi di un accadimento umano relativamente imprevedibile che ha compromesso la capacità di produrre reddito (es. infortunio che incide sull'abilità al lavoro, perdita dell'impiego per cause non imputabili, difficoltà ad incassare un credito, mancato pagamento di retribuzioni, interessi variabili aumentati per congiuntura economica, ecc.);

considerato che, nella fattispecie in esame, il sovraindebitamento degli istanti non può che ritenersi incolpevole in quanto (come pure rilevato dal professionista nominato e come documentato) è stato originato dal licenziamento di \_\_\_\_\_, in data successiva alla contrazione dei mutui ipotecari; tale evento ha determinato l'impossibilità di provvedere al pagamento delle rate di mutuo, in mancanza di redditi certi e superiori al fabbisogno mensile necessario per il sostentamento della famiglia (considerato che \_\_\_\_\_ dal 2013 non ha più trovato un'occupazione, avendo svolto dal 2009 al 2013 lavori saltuari e che la figlia, \_\_\_\_\_, a lavorato saltuariamente per soli tre mesi non essendo in grado di apportare alcunché alla procedura);

rilevato che solo in data 18.1.2016 \_\_\_\_\_ è stato nuovamente assunto con contratto part time, avendo nell'immediatezza proposto il ricorso in oggetto;

rilevato, inoltre, che negli anni 2005-2007, quando sono stati contratti i mutui che costituiscono l'obbligazione principale, sussistevano tutte le condizioni per poter adempiere alle relative obbligazioni in considerazione delle entrate complessive del nucleo familiare, successivamente ridotte per effetto degli eventi di cui si è detto; non è dunque ravvisabile alcuna colpa nell'indebitamento degli istanti, non riconducibile ad uno stile di vita prodigo, ma all'oggettiva impossibilità di onorare le obbligazioni assunte alle scadenze prefissate per via della verificata riduzione della capacità reddituale dovuta al licenziamento del marito, con le relative ripercussioni economiche;

ritenuto che la falcidia operata appare in linea con la *ratio* sottesa alla normativa sul sovraindebitamento, avuto riguardo non solo ai tempi di esecuzione del piano ma anche alla volontà di estinguere, sia pur nelle percentuali indicate, ogni posizione debitoria e, quindi, anche quelle relative ai crediti c.d minori;



considerato poi che il piano, per come proposto ed integrato, è stato attestato dal professionista in funzione di OCC quanto alla sua completezza, sostenibilità e fattibilità anche in ordine - per come già rilevato - all'alternativa liquidatoria tenuto conto, specificamente, della posizione del creditore ipotecario e di quelli privilegiati ai sensi di cui all'art. 7 comma 1 della legge 3/2012;

ritenuto, quanto alle osservazioni formulate da Prisma SPV:

- 1) che la previsione della parziale soddisfazione del credito (nella percentuale del 45%) non è ostativa alla valutazione di fattibilità del piano, tenuto conto del suo contenuto libero ed atipico, in assenza di percentuali minime di soddisfazione previste dalla legge;
- 2) che la moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei crediti assistiti da garanzia è prevista espressamente dalla legge (art. 8, u.c., l. n. 3/2012); la previsione di un più lungo arco per l'esecuzione del piano non implica necessariamente la soddisfazione integrale dei crediti privilegiati rappresentando una mera ipotesi esemplificativa (come si evince chiaramente dalla lettura della sentenza di legittimità richiamata dal creditore); in assenza di una specifica previsione normativa, peraltro, si sono registrati in giurisprudenza svariati orientamenti favorevoli all'omologa di piani che prevedono, sia pur per una considerevole esposizione debitoria, una rinegoziazione del debito in 120, 240, 300 rate pari a 10, 20, 25 anni (cfr., Tribunale di Catania: decreto del 27.04.2016; decreto del 17.05.2016, decreto del 24.05.2016; decreto del 12.07.2016; decreto del 15.09.2016; Tribunale di Cuneo: decreto del 03.03.2018, Tribunale di Livorno: decreto dell'8.11.2017, Tribunale di Santa Maria Capua Vetere: del 14.02.2017, Tribunale di Napoli: del 14.11.2017);
- 3) che la più rapida soddisfazione dei crediti chirografari deriva dalla ridotta entità dei relativi debiti, non incidendo sulla valutazione, per così dire, complessiva del piano, cui aver riguardo nel suo insieme, tenuto conto delle generiche contestazioni dell'opponente in ordine alla minore convenienza dell'alternativa liquidatoria;
- 4) che non si ravvisa alcuna violazione delle norme che prevedono la collocazione privilegiata degli interessi derivanti da crediti a loro volta privilegiati nell'ambito delle procedure concorsuali (cfr. artt. 2749 e 2855, co. 2 e 3, c.c.), tenuto conto che nel piano in oggetto viene prevista la "conversione" dei debiti in mutui rateali con interesse pari ad 1,2% (superiore al tasso legale contemplato dal co. 3 dell'art. 2855 c.c.) e che, in ogni caso, la cessionaria non ha fornito alcuna quantificazione delle somme vantate a titolo di interessi;
- 5) che non sono condivisibili le contestazioni mosse sulla perizia di stima del patrimonio immobiliare, e, dunque, sulla convenienza della ristrutturazione dei debiti contemplata nel piano rispetto alla soluzione liquidatoria, attestata dal professionista con funzioni di occ, dovendosi necessariamente tenere in considerazione la collocazione periferica dell'immobile adibito ad abitazione familiare, delle condizioni in cui versa (manca l'impianto di riscaldamento e un serbatoio idrico adeguato), nonché le spese da sostenere per la definizione delle pratiche di sanatoria (cfr. relazione di stima in atti); a tali fattori devono aggiungersi, d'altra parte, i tempi sottesi alle vendite forzate e l'incertezza del loro esito, oltre al considerevole abbattimento del prezzo di vendita al quale generalmente avviene l'aggiudicazione, tenuto conto peraltro del tentativo di alienazione già fatto dagli



istanti, i quali non hanno ricevuto alcuna proposta di acquisto; senza considerare che l'eventuale liquidazione dell'immobile priverebbe gli istanti della loro abitazione costringendoli a sostenere un canone di locazione; con riferimento, poi, alle quote del 5% su altri immobili, deve necessariamente considerarsi la necessità di procedere alla divisione dei relativi beni con aumento dei costi e dei tempi, avuto riguardo all'esiguità delle quote in questione (si rinvia per il resto alla perizia di stima in atti nonché alle argomentazioni svolte sul punto dal professionista con funzioni di occ);

ritenuto, in definitiva, che il piano può essere omologato considerato che è evidente che la parte istante – che assume senza dubbio alcuno la qualifica di consumatore –, appare meritevole per non aver assunto i propri debiti senza la ragionevole prospettiva di poterli adempiere ovvero senza aver determinato colposamente il sovraindebitamento, generato da un evento repentino ed imprevedibile; la proposta, attuandosi in un orizzonte temporale di 8 anni, assicura ai creditori una soddisfazione maggiore, rispetto alla liquidazione del patrimonio del richiedente composto da un unico bene immobile, da quote esigue di altri immobili (pari al 5%) e da due beni mobili registrati privi di valore di mercato;

**P.Q.M.**

visto l'art.12 *bis* l.n. 3/2012;

OMOLOGA il piano del consumatore proposto da /

DISPONE che i debitori effettuino i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nel piano;

ATTRIBUISCE al professionista nominato, dott.ssa Cristina Zicari, gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13 l.n. 3/2012, onerandolo altresì di provvedere alle notifiche del presente decreto ai creditori entro 15 gg da oggi;

DISPONE che del presente provvedimento sia data pubblicità sul sito del Tribunale di Agrigento a cura del professionista, con oscuramento dei dati personali;

DICHIARA che a far data dall'omologa non possono esser iniziate o proseguite azioni esecutive individuali;

visto l'art. 741 ultimo comma c.p.c.,

DISPONE l'immediata efficacia del presente decreto.

Si comunichi.

Agrigento, 8 ottobre 2020

Il Giudice

*Maria Margiotta*



*Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.*

